



Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto il conferimento del servizio di intermediazione assicurativa, Broker, ai sensi della D. Lgs. n.209/2005, per la gestione delle seguenti polizze assicurative, che presentano l'attuale situazione:

LOTTO	POLIZZA ASSICURATIVA	SCADENZA	PREMIO ANNUO IMPONIBILE	PREMIO ANNUO LORDO
1	Responsabilità Civile Terzi	05/01/2017	320.000,00	391.200,00
2	Responsabilità Civile Auto (non sono compresi al momento gli scuolabus)	31/12/2015	150.236,02	188.270,96
3	Infortuni Cumulativa	30/06/2015	11.125,38	11.403,51
4	Kasko	30/06/2015	2.114,54	2.400,00
5	Incendio	30/06/2015	24.948,80	30.500,00
6	Furto	30/06/2015	7.362,14	9.000,00
		TOTALI	515.786, 88	632.774,47

ART. 2 PRESTAZIONI RICHIESTE

Oggetto del presente capitolato è il "servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Marsala", ed in particolare l'incarico dovrà prevedere l'espletamento delle seguenti attività:

- 1) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Comune è soggetto;
- 2) ricognizione ed analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo, personalizzato sulle esigenze del Comune;
- 3) assistenza nella fase di approntamento delle procedure di gara per addvenire all'aggiudicazione delle polizze;
- 4) predisposizione della documentazione di gara e dei capitolati di polizza, almeno 2 mesi prima dello scadere dei contratti assicurativi in essere;
- 5) assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte pervenute;
- 6) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze emesse dagli Assicuratori;

- 7) esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione almeno 30 gg prima delle scadenze dei premi dovuti, e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle stesse;
- 8) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative del Comune ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- 9) assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di rischio;
- 10) consulenza ed assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentano nel corso dell'attività del Comune;
- 11) elaborazione di eventuali rapporti richiesti dal Comune sullo stato del programma assicurativo;
- 12) gestione di sinistri attivi e passivi: trattazione per conto e nell'interesse del Comune di Marsala delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, adoperandosi per il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici delle somme spettanti, nonché il report semestrale sull'andamento dei sinistri, assistenza tecnica e, se necessita, legale;
- 13) consulenza e assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo ed, in particolare, costante aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione sulle garanzie fideiussorie da richiedersi ai fornitori di beni e servizi, agli esecutori di lavori pubblici che effettuano interventi sui beni patrimoniali e demaniali dell'Ente;
- 14) elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi i principali elementi del programma assicurativo, i sinistri occorsi, gli interventi e i possibili interventi.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento del servizio è pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il servizio alla scadenza del periodo contrattuale, per la durata di un ulteriore anno, alle stesse modalità e condizioni del presente appalto.

La Ditta appaltatrice non potrà pretendere, in caso di proroga, alcuna revisione delle condizioni contrattuali.

ART. 4 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 con i criteri descritti in dettaglio nel bando – lettera d'invito, mediante selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 5 ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa che risulterà aggiudicataria dovrà accettare l'incarico entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lettera di accettazione a cui saranno allegati i documenti richiesti e necessari per la firma del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese derivanti dalla stipulazione e registrazione del contratto.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Ente, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

Tali figure professionali saranno quelle individuate dal broker in sede di gara.

Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art.2 il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi. Il broker non assume alcun compito di direzione e

di coordinamento nei confronti degli uffici dell' Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso, se non preventivamente autorizzato per iscritto. Il broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari. Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

ART. 7 REMUNERAZIONE DELL'INCARICO

L'incarico non comporta per il Comune alcun onere finanziario, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle compagnie di assicurazione, con provvigioni calcolate sui premi imponibili relativi ai contratti conclusi con l'Amministrazione Comunale. Dette provvigioni non potranno essere superiori a quelle indicate in sede di offerta. Il broker non potrà, inoltre, richiedere né all' Amministrazione Comunale, né alla Compagnie di Assicurazione con cui l' Ente ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata in sede di offerta, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo. Nessun corrispettivo, obbligazione o garanzia di alcuno genere sarà posta a carico del bilancio dell'Ente. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o non si realizzi il buon esito delle gare relative.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicatrice l'assolvimento degli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010.

Art. 8 PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. l'adozione degli atti amministrativi e dei Capitolati Speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative che necessitano all' Ente;
4. la sottoscrizione di tutti gli atti e di tutti i documenti contrattuali.

L'Ente si impegna, inoltre, a:

1. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la preventiva consulenza e intermediazione del broker incaricato;
2. rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le Compagnie Assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
3. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti ai propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
4. fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
5. indicare espressamente nei bandi che si andranno a redigere la così detta " clausola broker" mediante la quale l'assicuratore o l'agente di assicurazione che concorrerà sa che occorre versare una commissione di intermediazione al broker .

Art. 9 RESPONSABILITA'

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti. Il broker è altresì responsabile, nel caso in cui non si segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali, che comportano responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del proprio mandato anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato. L'Ente avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker. Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dallo espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere l'Ente che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa o molestia. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante **idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, requisito richiesto per la partecipazione alla gara.**

Art.10 COPERTURE ASSICURATIVE

Il professionista deve dimostrare di essere in possesso di polizza relativa all'assicurazione della responsabilità Civile per negligenze o per errori professionali, prevista dalla L. 792/84 e successive modifiche: La Ditta si impegna a comunicare eventuali variazioni nonché gli atti di quietanza comprovanti il pagamento del premio. La polizza o altra equivalente, sarà mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale

ART. 11 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempienza da parte della società aggiudicataria nel fornire il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato ed a quelle dell'offerta, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. E' fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Comune di Marsala si riserva la facoltà di risolvere il rapporto convenzionale in qualsiasi momento, qualora a suo insindacabile giudizio, l'attività non venga svolta in modo proficuo in relazione ai compiti prefissati.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie è competente il foro di Marsala.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Nicola Fiocca

PER ACCETTAZIONE
